

REPUBBLICA ITALIANA  
Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio del 13 marzo 2018

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal commissario straordinario del comune di Licata in data 12 febbraio 2018 (prot. Cdc n.1438 del 13 febbraio 2018);

vista l'ordinanza n.109/2018/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro

ha emesso la seguente

## DELIBERAZIONE

Con la richiesta come sopra formulata il commissario straordinario del comune di Licata sottopone all'esame di questa Sezione alcuni specifici quesiti sui criteri da impiegare per il riconoscimento del trattamento economico ai componenti dell'organo di revisione del predetto comune.

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione ed all'applicazione di norme che concernono specificamente la disciplina prevista dal Tuel in merito al trattamento economico dei revisori dei conti, integrata dalle successive disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte dalle disposizioni come all'uopo predisposte dal legislatore con diversi interventi normativi.

In via preliminare si rileva che il parere richiesto dal comune di Licata viene reso senza l'indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell'esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, e senza considerare la correttezza di eventuali scelte gestionali già compiute privilegiando piuttosto una ricostruzione degli istituti richiamati e delle problematiche ad essi correlate in via meramente astratta.

Il primo quesito proposto richiede se il compenso erogato alla data del 30 aprile 2010 rappresenti un limite insuperabile per l'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, lettera a) e b), del decreto ministeriale 20 maggio 2005.

L'eventuale attribuzione delle maggiorazioni, quale conseguenza del verificarsi di determinati presupposti di legge, pure se le stesse non erano contemplate nel compenso risultante al 30 aprile 2010, si pone in contrasto con la previsione normativa che ha introdotto, nella predetta materia, una specifica misura di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto, a tal riguardo, che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Il termine di vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013 e, per effetto dell'ultima proroga stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 244/2016, la stessa è stata differita al 31 dicembre 2017.

Il chiaro tenore letterale della disposizione richiamata cristallizza il parametro di riferimento per l'attuazione della misura di contenimento della spesa valutando il compenso risultante alla data del 30 aprile 2010.

Le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 20 maggio 2005 potrebbero avere rilevanza per commisurare il compenso da riconoscere ai componenti dell'organo di revisione all'esclusiva condizione che i presupposti per l'attribuzione delle predette maggiorazioni si fossero concretizzati in un momento antecedente e che quindi le stesse potessero risultare oggetto del computo per la determinazione complessiva del compenso da attribuire già alla data del 30 aprile 2010 di tal guisa che il limite normativo della riduzione del 10 per cento potesse essere individuato anche considerando queste ulteriori voci o utilità riconosciute.

La mancata concretizzazione del riconoscimento delle maggiorazioni alla data del 30 aprile 2010 rende ininfluenti le stesse ai fini della determinazione del compenso da riconoscere ai componenti dell'organo di revisione del comune di Licata.

Il secondo quesito proposto, funzionalmente ricollegato alla decisione assunta con riferimento al primo quesito, dal momento che, come precedentemente specificato, non risulta ammissibile eludere il parametro fissato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, che ancora la misura del compenso e della riduzione del 10 per cento disposta dal legislatore alla retribuzione concretamente corrisposta alla data del 30 aprile 2010, non ha alcuna rilevanza in quanto non è possibile tenere conto delle maggiorazioni del compenso sopravvenute dopo il 30 aprile 2010.

Il terzo quesito ha ad oggetto la possibilità di rideterminazione della misura del compenso da riconoscere ai revisori in considerazione della circostanza che la misura di contenimento della spesa disposta dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010 ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2017.

A tale specifico riguardo viene in considerazione quanto stabilito dall'articolo 241, comma 7, del Tuel che prevede, quale specifica regola nella predetta materia, che il compenso spettante ai revisori deve essere determinato con la stessa delibera di nomina.

Ciò premesso risulta decisivo verificare quanto stabilito con il provvedimento di nomina dei revisori poiché il legislatore ha ritenuto che solo con il predetto atto possa determinarsi il compenso da riconoscere ai componenti dell'organo di revisione.

L'ultimo quesito ha ad oggetto la determinazione dell'ammontare del rimborso spese da riconoscere ai revisori.

In riferimento a quest'ultimo profilo viene in rilievo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 2005 che prevede che *"ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinata dal regolamento di contabilità, sono*

*fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente."*

La corresponsione del rimborso spese a favore dei revisori dell'ente dovrà inoltre conformarsi a quanto espressamente previsto dall'articolo 241, comma 6 bis, del Tuel, come introdotto dall'articolo 19, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2014, che prevede che *"l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"*.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 marzo 2018.

Il Relatore

(Giovanni Di Pietro)

Il Presidente

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 23 marzo 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)